

A tutte le DD.AA.

A tutte le Società di gestione aeroportuale

p.c. Direzione centrale Economia e vigilanza Aeroporti  
Assaeroporti

oggetto: **Regolamento Ue 2015/1998 pf. 4.1.2.2..**

Si fa riferimento alla disposizione del regolamento Ue 2015/1998 pf. 4.1.2.2., riguardante i LAG (liquidi, aerosol, Gel) da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.

Al fine di chiarire le perplessità pervenute da più interlocutori e nelle more di una revisione del PNS, si precisa che per il trasporto nel bagaglio a mano dei LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici, **non** è necessaria la prescrizione medica; inoltre per LAG utilizzati per regime dietetico speciale **non** si intendono liquidi facilmente reperibili nell'area sterile dell'aeroporto (es. bibite e prodotti da bar).

Infine, per i LAG riguardanti alimenti per neonati, **non** è necessaria la presenza del minore.

per l'Ing. Fabio Nicolai T.A.  
Dott.ssa Maria Carmen De Cristofano  
(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Rm/RSE